

ACCORDO QUADRO
TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI DONATORI DI SANGUE
PER COLLABORAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

IL CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato CNS, operante presso l'Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma - 00161, Viale Regina Elena n. 229, nella persona del Direttore Generale, Dott. Vincenzo De Angelis

E

LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI DONATORI DI SANGUE, di seguito denominata FIODS, con sede in Montecarlo (Principato di Monaco), 27 Boulevard de Suisse, nella persona del Presidente, Ing. Gianfranco Massaro

PREMESSO CHE

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il CNS, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati*";
- il suddetto Decreto prevede, fra l'altro, che il CNS operi in posizione di autonomia funzionale rispetto all'Istituto Superiore di Sanità;
- fra i compiti di coordinamento e controllo tecnico-scientifico attribuiti al CNS dalla citata legge istitutiva sono compresi la promozione della donazione del sangue e degli emocomponenti e la ricerca ad essa connessa, nonché il coordinamento in rete del sistema della donazione e trasfusione finalizzato al raggiungimento e mantenimento dell'autosufficienza quantitativa e qualitativa del sangue e dei suoi prodotti ed alla garanzia di elevati livelli di qualità e sicurezza del sistema;
- il CNS è autorità competente per le attività trasfusionali a supporto del Ministero della salute e, come tale, intrattiene molteplici rapporti istituzionali e tecnico-scientifici a livello europeo e, più in generale, a livello internazionale, anche nel campo della donazione volontaria non remunerata, della tutela del donatore di sangue e della regolazione normativa delle stesse, nonché nel campo della ricerca scientifica negli stessi ambiti;
- alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue è riconosciuta *ex lege* la funzione civile e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, anonima e non remunerata, nonché la concorrenza delle stesse ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;

L. 2
1/07

- la FIODS, federazione internazionale delle organizzazioni di donatori di sangue costituita nel 1955, rappresenta le associazioni dei donatori di sangue di oltre 80 Paesi nel mondo, persegue la promozione della donazione volontaria, anonima, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, la sicurezza del donatore e del ricevente, l'autosufficienza quantitativa e qualitativa del sangue e dei suoi prodotti, il contrasto alla mercificazione del dono del sangue e dei suoi prodotti;
- lo Statuto della FIODS prevede, tra l'altro: a) la partecipazione in attività, progetti o eventi correlati sia alla organizzazione dei sistemi trasfusionali e delle associazioni di volontariato, sia allo sviluppo della conoscenza e alla ricerca in medicina trasfusionale; b) la collaborazione con gli organismi istituzionali, nazionali ed internazionali, per la promozione della donazione anonima, volontaria, periodica e non remunerata, nonché del rispetto dei principi etici e del valore altruistico del dono;
- negli intendimenti delle parti, la collaborazione fra il CNS e la FIODS costituisce una rilevante opportunità per la definizione e lo sviluppo di programmi e/o progetti condivisi finalizzati alla promozione della donazione volontaria, anonima, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti e della ricerca ad essa connessa, per il conseguimento e mantenimento degli obiettivi del sistema trasfusionale, fra cui l'autosufficienza, la qualità e la sicurezza del sangue dei suoi prodotti, nonché, in particolare, per un più ampio sviluppo delle attività istituzionali e tecnico-scientifiche che il CNS e la FIODS svolgono a livello internazionale;
- in relazione ai comuni interessi come sopra illustrati e nell'ottica di perseguire comuni obiettivi, si è ritenuto di addivenire alla stipula del presente accordo quadro al fine di disciplinare i principi e le linee di indirizzo per eventuali successive iniziative di collaborazione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 **(Oggetto)**

- 1.1 il presente accordo ha per oggetto la definizione dei principi e delle linee di indirizzo finalizzati alla gestione dei rapporti di collaborazione tra CNS e FIODS.
- 1.2 I rapporti di collaborazione hanno ad oggetto la realizzazione di programmi, progetti o eventi, correlati, nell'ottica del reciproco interesse, alla *mission* del CNS e della FIODS, volti a promuovere:
 - la donazione volontaria, anonima, gratuita, responsabile e periodica del sangue e degli emocomponenti e la ricerca scientifica ad essa connessa;
 - il conseguimento dell'autosufficienza quantitativa e qualitativa del sangue e dei suoi prodotti, nazionale ed europea, anche per quanto concerne la raccolta di plasma da avviare alla produzione di medicinali plasmaderivati;
 - la formazione delle risorse umane impegnate nel settore e l'organizzazione di eventi.



Articolo 2
(Accordi di collaborazione tra il CNS e la FIODS)

2.1 Il CNS e la FIODS partecipano al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 mediante accordi di collaborazione stipulati in relazione a specifiche tematiche preliminarmente condivise.

Articolo 3
(Direzione e Coordinamento)

3.1 La direzione ed il coordinamento delle attività previste dagli accordi di collaborazione di cui all'art. 2 sono, di norma, attribuite al CNS, fermo restando che le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, come specificamente declinati nei singoli accordi di collaborazione succitati.

Articolo 4
(Durata)

4.1 Il presente accordo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
4.2 Qualora, in esito al presente accordo, dovessero essere sottoscritti uno o più accordi di collaborazione operativa, esso avrà vigore fino alla scadenza di detti eventuali accordi.

Articolo 5
(Aspetti economici)

5.1 Gli eventuali aspetti di carattere economico afferenti agli accordi di collaborazione di cui all'art. 2 sono regolati all'interno degli accordi stessi, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia fiscale.

Articolo 6
(Svolgimento delle attività)

6.1 Modalità, metodi e dettagli per lo svolgimento delle attività di collaborazione sono definiti negli accordi di cui all'art. 2, coerentemente con gli obiettivi definiti nei singoli accordi.

Articolo 7
(Riservatezza e Privacy)

7.1 Per tutti i dati e le informazioni prodotti nell'espletamento delle attività concordate nell'ambito degli accordi di cui all'art. 2, le parti sono tenute a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali siano venute a conoscenza, nel rispetto della normativa sulla privacy attualmente vigente.

7.2 Gli eventuali trattamenti di dati personali relativi agli accordi di collaborazione di cui all'art. 2 sono regolati all'interno degli accordi stessi, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di privacy.

Articolo 8
(Risoluzione)

8.1 Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta o posta elettronica certificata, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire il programma di collaborazione o per gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dall'accordo.

Articolo 9
(Controversie)

9.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Articolo 10
(Oneri fiscali)


10.1 Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 3 luglio 2023

II CENTRO NAZIONALE SANGUE

Il Direttore
(Vincenzo De Angelis)


**LA FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DONATORI
DI SANGUE**

Il Presidente FIODS
(Gianfranco Massaro)
